



# Comune di Battaglia Terme

Provincia di Padova

35041 Viale A. Volta, 4 - C.F. 82002930285 - P.I. 01537870287 - Tel. (049) 525162 - Fax (049) 9100347 -  
[www.comune.battaglia-terme.pd.it](http://www.comune.battaglia-terme.pd.it) - E mail : [info@comune.battaglia-terme.pd.it](mailto:info@comune.battaglia-terme.pd.it)  
posta certificata: [battagliaterme.pd@cert.ip-veneto.net](mailto:battagliaterme.pd@cert.ip-veneto.net)

## AUTORIZZAZIONE SANITARIA N. 1343 del 16/02/2021

(rinnovo dell'autorizzazione nr. 903/9480 del 14/12/2015)

### per l'esercizio dell'attività di Struttura Sanitaria

- Legge Regionale 16/8/2002, n. 22 e s.m.i. - D.G.R. n. 2501 del 6/8/2004 -

## IL RESPONSABILE S.U.A.P.

Oggetto: **RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO** di struttura sanitaria che eroga prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale - **STRUTTURA SANITARIA DENOMINATA STABILIMENTO TERMALE (classe B7 Assistenza specialistica ambulatoriale Stabilimento di Cure Termali)** nei Locali siti in BATTAGLIA TERME (PD) Via Petrarca, 11.

## IL RESPONSABILE SUAP

**Premesso** che il Dott. Giorgio Emo Capodilista Maldura nato a ROMA il 30/09/1941 e residente in ROMA Via Del Plebiscito, 102 con istanza presentata tramite sportello SUAP, ha chiesto, in qualità di titolare, il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assistenza specialistica ambulatoriale Stabilimento di Cure Termali (cod. B7) ubicato in Battaglia Terme - cap 35041 - Via Petrarca, 11.

**Considerato** che il Comune di Battaglia Terme ha ritenuto di avvalersi delle competenze Dell'Azienda Ulss 6 Euganea per le verifiche e gli accertamenti necessari al fine del rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio della predetta struttura;

**Preso** atto che il funzionario Responsabile del Procedimento dell'Azienda ULSS N° 6 Euganea di Padova ha constatato che all'istanza è stata allegata tutta la documentazione prevista;

**Verificato** che i medici e i professionisti incaricati dell'attività specialistica sono in possesso della relativa specializzazione e sono iscritti all'albo professionale, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, allegata alla documentazione presentata;

**Atteso** che tale attività è svolta sotto la Direzione Sanitaria del Dott. Dott. CHIAPPETTA ANTONIO nato a Cosenza il 17/01/1966, residente in Chioggia (VE), via Borgo San Giovanni, 1009 iscritto all'ordine dei Medici della Provincia, al n° 08857;

**Visti** il D.Lgs. 30.12.1992 N° 502 e 07.12.1993 N° 517;

**Visto** il DLGS 230/95 e 241/00 e successive modifiche e integrazioni

**Visto** il D.Lgs 19.6.1999 N° 229;

**Visto** il D.Lgs 267/00

**Vista** la L.R. 16.8.2002 N° 22 e successive modifiche e integrazioni

**Vista** la D.G.R. 06.8.2004 N° 2501 e successive integrazioni

**Vista** la D.G.R. 31/07/2007 N° 2417

**Vista** la D.G.R. 09/10/2007 N° 3148

**Vista** la D.G.R. 30/12/2008 N° 4203

**Vista** la D.G.R. 27/01/2009 N° 81

**Vista** la D.G.R. 28/02/2018 N° 2015

**Vista** la nota della Giunta Regionale, prot. n° 837327/50.00.00 del 23.12.2004;



**Vista** la nota dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria prot. 2046 del 27.12.2004;

**Vista** la nota dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria esplicativa sull'interpretazioni dei requisiti per gli stabilimenti termali;

**Vista** la nota dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria prot. 4399 del 08/06/2009;

**Visto** il parere del rapporto datato 25/01/2021, del team di verifica dell'Azienda ULSS N° 6 Euganea di Padova (nominato ai sensi del Manuale di procedura di cui alla D.G.R.V. N° 2501/04), a seguito degli accertamenti effettuati in data 15/01/2021, dai quali è emerso che la struttura esaminata non presenta "non Conformità";

**Preso** atto che con nota in data 16/02/2021 prot. Com.le n. 1326 l'Azienda ULSS N° 6 Euganea di Padova ha trasmesso la nuova bozza di provvedimento modificata opportunamente con tutte le prestazioni sanitarie già autorizzate nella precedente del 14/12/2015;

**Ritenuto** necessario provvedere all'annullamento dell'Autorizzazione Sanitaria n. 1119 del 10.02.2021 già emessa e trasmessa alla struttura sanitaria, con contestuale emissione di nuova Autorizzazione Sanitaria comprensiva di tutte le prestazioni sanitarie già autorizzate;

**Preso** atto della documentazione acquisita agli atti;

## AUTORIZZA

alla struttura sanitaria denominata **STABILIMENTO TERMALE TERME DI BATTAGLIA S.r.L.** codice fiscale 00374300283 identificativo REA: **PD/122323** recapiti: Via Petrarca, 11 – 35041 BATTAGLIA TERME (PD) con Legale Rappresentante: Dott. **Giorgio Emo Capodilista Maldura** Codice Fiscale **MCPGRG41D30H501G** **IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE** per:

**STRUTTURA SANITARIA DENOMINATA STABILIMENTO TERMALE (B7)** senza variazioni e modifiche, nei locali siti in BATTAGLIA TERME Via Petrarca, 11, rispondente alla seguente tipologia nella classificazione approvata con D.G.R. V. n° 2501 del 06.08.2004:

**Cod B7 : Assistenza specialistica ambulatoriale Stabilimento di Cure Termali**

Per le seguenti prestazioni già approvate con le precedenti autorizzazioni, non essendo intervenute variazioni:

- Fango Terapia (Fango + doccia di annettamento)
- Fango Balneoterpia (Fango + bagno terapeutico)
- Balneo Terapia (per malattie artroreumatiche)
- Terapia Inalatoria (inalazione e/o nebulizzazione/polverizzazione e/o aerosol e/o doccia nasale e/o humages)
- Insufflazioni Endotimpaniche per cura sordità rinogena
- Vasculopatie Periferiche
- Terapia Fisica e Riabilitazione
- Cure sinergiche e complementari (massaggi) – idromassaggio – grotta sudatoria □
- Riabilitazione Motoria

La Direzione Sanitaria della struttura è affidata al Dott. ANTONIO CHIAPPETTA nato a Cosenza, il 17/01/1966, residente in Chioggia (VE) via Borgo San Giovanni 1009, iscritto all'ordine dei Medici ed Odontoiatri della Provincia, al n° 08857 che, in particolare in qualità di Direttore Sanitario è responsabile :

- a) dell'organizzazione tecnica – funzionale e del buon funzionamento dei servizi;
- b) dell'assegnazione ai singoli servizi del personale sanitario, tecnico e paramedico che deve essere fornito dei titoli indispensabili per l'esercizio delle singole attività professionali;
- c) del regolare funzionamento delle apparecchiature diagnostiche e terapeutiche installate nel complesso sanitario;
- d) del rispetto delle norme di tutela degli operatori contro i rischi derivanti da specifiche attività;

- e) del controllo delle attività di supporto ed in particolare di quelle di disinfezione e di sterilizzazione;
- f) della registrazione, trascrizione ed archiviazione dei referti;
- g) delle segnalazioni obbligatorie previste dalle vigenti disposizioni di legge;
- h) della vigilanza sull'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di presidi diagnostici, curativi e riabilitativi.

Ogni variazione riguardante la titolarità della struttura, o modificazioni di tipo strutturale e/o impiantistico dovrà essere comunicata al Comune di Battaglia Terme per l'aggiornamento del presente atto.

La presente autorizzazione all'esercizio ha durata di **cinque anni** dalla data di rilascio ed è soggetta al rinnovo previa verifica del mantenimento dei requisiti minimi, generali e specifici e di qualità di cui all'art. 10 della L.R. 22/2002.

L'autorizzazione può essere revocata, previa diffida, nei casi in cui si verificano carenze dei requisiti.

La presente è efficace con il rilascio del provvedimento conclusivo

Data 16 FEB 2021

Il Responsabile SUAP  
Arch. Andrea Rinaldo

